In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE - Presidente -
ROSA PEZZULLO - Relatore -
GIUSEPPE DE MARZO
ELISABETTA MARIA MOROSINI
PAOLA BORRELLI

Sent. n. sez. 1906/2020
UP - 27/11/2020
R.G.N. 37768/2019

03194-21

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 19/04/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO
che ha concluso chiedendo

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 2 aprile 2019, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord emessa in data 2 ottobre 2018 ha disposto la sospensione condizionale della pena inflitta a (omissis) , confermando nel resto la condanna della stessa alla pena di mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 612 bis c.p..

1.1. In particolare, all'imputata, in concorso con l'ex marito, (omissis) , è stata ascritta la condotta di atti persecutori, perché non accettando la prematura scomparsa della figlia (omissis) , in relazione alla quale risultava indagato (omissis) , con atti reiterati nel tempo, minacciava di mali ingiusti i familiari del suddetto e segnatamente il padre, (omissis) , la madre, (omissis) , il fratello (omissis) , la sorella (omissis) , nonché li molestava, in modo da cagionare loro un perdurante e grave stato di ansia e paura, un fondato timore per la propria incolumità ed altresì costringendoli ad alterare le abitudini di vita.

2. Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso l'imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. (omissis) , affidando le proprie censure a quattro motivi; i primi tre motivi denunciano la violazione dell'art 612 bis c.p., sotto diversi aspetti e segnatamente,

2.1. con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 612 bis e 110 c.p. e l'illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello, nell'affermare la sussistenza di plurimi elementi indicativi del concorso dell'imputata nelle condotte ascritte a (omissis) , disatteso il primo motivo di censura della sentenza di primo grado; invero nell'episodio del 21 ottobre 2017, essendo avvenuto l'inseguimento da parte del (omissis), senza la partecipazione della (omissis), non si comprende da quale elemento la Corte d'appello possa cogliere "emblematicamente" la dimostrazione di una coordinazione tra i due imputati escluso il concorso materiale dell'imputata; inoltre, anche nell'episodio del 24 dicembre 2017, le condotte degli ex coniugi sono state del tutto autonome tra loro e la Corte d'appello è incorsa in un vizio di motivazione essendo la stessa apparente e illogica.

2.2. con il secondo motivo deduce l'assenza dell'elemento psicologico e il conseguente vizio della motivazione, atteso che la sentenza impugnata, pur avendo preso atto del contesto fattuale per cui l'assidua frequentazione della (omissis) nello stabile dei (omissis) è stato ricondotto al movente più profondo di commemorare la figlia che in quel luogo perdeva la vita, e di cercare qualcuno tra i condomini che fosse disponibile a raccontarle come erano andati realmente i fatti, afferma poi la sussistenza del dolo del reato *de quo*, attribuendo valenza probatoria in danno dell'imputata (oltre alle ingiurie e alle minacce) anche ad evenienze in cui la donna si limitava a soffermarsi per ore all'ingresso del condominio delle pp.oo., scrutandone i residenti, ovvero a stazionare all'esterno dell'esercizio commerciale dei (omissis) con analogo atteggiamento, pur in assenza di qualsivoglia atteggiamento minaccioso, ingiurioso o vessatorio;

2.3. con il terzo motivo lamenta l'insussistenza dell'evento del reato, giacché la valutazione circa la alterazione delle abitudini di vita delle p.o. non si sarebbe dovuta basare su quanto soggettivamente percepito dalle stesse circa una presunta attività persecutoria, bensì su elementi oggettivi e valutazioni tratte dalla comune esperienza, seguendo un percorso argomentativo impostato a maggior rigore logico e diretto a verificare se le circostanze emerse avrebbero potuto in astratto consentire di sostenere la sussistenza di un nesso intercorrente tra la condotta della (omissis) e le reazioni delle presunte vittime;

2.4. con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 133 c.p., perché la Corte d'appello, respingendo la richiesta difensiva, non irrogava il minimo della pena, limitando la motivazione alle modalità del fatto ed al considerevole arco cronologico lungo il quale la condotta si è dipanata.

3. Il Procuratore Generale, in persona del dr. Tomaso Epidendio, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020- dovendo svolgersi il presente procedimento in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, in dipendenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19- concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso nel suo complesso non merita accoglimento.

1. Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale la (omissis) adduce l'insussistenza del concorso nel reato di atti persecutori a lei addebitato in relazione ai due episodi del 21 ottobre 2017 e del 24 dicembre 2017. La Corte territoriale, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputata, senza incorrere nel vizio di violazione di legge denunciato, ha enucleato correttamente gli elementi rappresentativi della fattispecie del concorso della (omissis) ex art. 110 c.p. anche nelle condotte materialmente ascritte all'ex marito, (omissis) . In proposito, non merita censure la preliminare valorizzazione del dato relativo alla presenza pressoché quotidiana della donna e dell'ex marito presso il condominio delle pp.oo., sebbene concentrata in orari diversi, che dimostra però l'esistenza di una coordinazione tra le affini condotte moleste e minacciose poste in essere anche separatamente dagli imputati. Anche nell'episodio del 21.10.2017 la Corte territoriale evidenzia la sinergica coincidenza temporale fra la consueta presenza dell'imputata presso il condominio delle parti lese e la comparsa di (omissis) , il quale, subito dopo l'uscita del (omissis) dal parco (immediatamente successiva all'allontanamento della (omissis)), lo individuava ed inseguiva a bordo della propria autovettura. Il 24.12.2017, mentre il (omissis) stazionava all'esterno del condominio armato di una mazza di legno, veniva raggiunto dalla (omissis), la quale riusciva ad accedere all'interno del palazzo e quindi al pianerottolo ove insiste l'ingresso dell'abitazione della famiglia (omissis) (ove trovavasi (omissis) in regime di arresti domiciliari), colpendo con calci la porta, per poi di lì a poco ingiuriare i coniugi (omissis) e giungendo alle ore 18,15 a depositare un lumino funerario all'altezza della porta d'ingresso dell'immobile. Dunque, in entrambi gli

episodi descritti cui fa riferimento la ricorrente, si verificava una sostanziale coincidenza temporale tra la presenza degli ex coniugi presso il condominio delle persone offese.

Sul punto va richiamato il principio più volte affermato da questa Corte- del quale i giudici d'appello, nel caso in esame, hanno fatto corretta applicazione- secondo cui, ai fini della configurabilità del concorso di persone, è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2 , n. 28895 del 13/07/2020 Rv. 279807).

In ogni caso, come rilevato dalla Corte territoriale le condotte poste in essere dalla (omissis) anche indipendentemente dal contributo agevolatore messo a disposizione del (omissis) e viceversa, integrano pienamente il delitto in contestazione, traducendosi in atti molesti e minacciosi integranti il reato abituale di cui all'art. 612 bis c.p. anche alla luce di quanto si dirà innanzi. Integra, infatti, il delitto di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.), la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando questi ultimi, arrecando offesa a diverse persone provocano turbamento a tutte le altre (cfr. Sez. 5, n.. 20895 del 07/04/2011, Rv. 250460).

2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale senza illogicità evidenziato come l'elemento psicologico del reato ascritto all'imputata non risulti superato dal fatto che l'imputata si recasse presso il parco ove abitavano i (omissis) per commemorare la figlia, atteso che ogni volta in cui si recava in quel luogo serbava un atteggiamento minaccioso e molesto nei confronti dei componenti della suddetta famiglia, implicante all'evidenza l'elemento psicologico integrante il delitto di atti persecutori. Il riversare, infatti, sulla famiglia (omissis) un umano risentimento da parte dell'imputata, non elide l'elemento soggettivo del reato, ma piuttosto lo pone in evidenza, rivelando la comunanza psicologica tra i vari atti da lei commessi.

Nel delitto di atti persecutori, invero, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260411).

Trattandosi di reato abituale di evento, il dolo è da ritenersi senz'altro unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica; ma ciò non significa affatto che l'agente debba rappresentarsi e volere fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi, ben potendo il dolo realizzarsi in modo graduale e avere ad oggetto la

continuità nel complesso delle singole parti della condotta. (Sez. 5, n. 20993 del 27/11/2012, Rv. 255436, Sez. 5, Sentenza n. 43085 del 24/09/2015,Rv. 265230 - 01).

3. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso che lamentando che la valutazione della corte d'appello circa la sussistenza dell'evento del reato si sia fondata su una percezione soggettiva descritta dalle persone offese, non si confronta con i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui la prova dell'evento del delitto ex art. 612 bis c.p. , in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, Rv. 269621); ed ancora non si richiede l'accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017 , Rv. 270020). Peraltro, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (*Sez.* 5, n. 57704 del 14/09/2017 Rv. 272086).

3.1. Nella fattispecie in esame la valutazione sulla sussistenza dell'evento del reato non è stata fondata- come lamentato dalla difesa – su di una percezione soggettiva dei perseguitati, avendo, le propalazioni delle vittime – sulla cui attendibilità non risultano essere state mosse significative censure- trovato tranquillizzanti riscontri estrinseci nelle annotazioni di P.G. e nell'apporto dichiarativo delle persone informate sui fatti.

Invero, la Corte territoriale ha fornito un quadro chiaro circa la realizzazione quantomeno di uno degli eventi previsti dall'art 612 bis c.p., descrivendo le alterazioni delle abitudini di vita delle persone offese, avvenute a causa dei comportamenti della (omissis) che ingeneravano anche il timore per la propria incolumità personale: (omissis) stravolgeva i propri orari di lavoro e talora per uscire di casa si nascondeva nell'autovettura guidata dal padre, la (omissis) smetteva di uscire di casa se non debitamente accompagnata, (omissis) evitava di uscire dalla propria abitazione per non esporsi alle invettive morali e materiali poste in essere dalla (omissis) e dal (omissis), evenienze corredate da riscontri estrinseci.

Peraltro, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori è sufficiente la realizzazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612-bis cod. pen. (Sez. 5 n. 36139 del 04/04/2019, Rv. 277027).

4. Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta l'entità della pena inflittagli. Ed invero, la Corte territoriale, con motivazione congrua immune da censure, ha evidenziato come la pena irrogata dal primo giudice si presenti congrua, in considerazione delle modalità attraverso cui si è manifestata la condotta persecutoria ai danni della famiglia (omissis) ed il considerevole arco cronologico lungo il quale la stessa si è dipanata. Sul punto è sufficiente richiamare i principi affermati più volte da questa Corte secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).

5. Il ricorso, per le ragioni esposte, va dunque respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge

Così deciso il 27.11.2020

Il Consigliere estensore — Rosa Pezzullo

Il Presidente — Gerardo Sabeone

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

addì 26 GEN 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise